



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 10/09/2020

### FATTO

Il ricorrente è cointestatario, insieme ad un altro soggetto che aderisce al ricorso, dei tre buoni fruttiferi postali ordinari di seguito indicati:

- BFP n. 72 di £ 5.000.000, emesso il 28.7.1987. e appartenente alla serie "P/O", riscosso il titolo in data 28.11.2017 per un importo di € 32.732,99;
- BFP n. 102 di £ 5.000.000, emesso il 22.12.1988. e appartenente alla serie "Q/P", riscosso il titolo in data 28.12.2018 per un importo di € 27.703,34;
- BFP n. 277 di £ 2.000.000, emesso il 10.05.1989. e appartenente alla serie "Q/P", riscosso il titolo in data 18.11.2019 per un importo di € 11.363,34.

Evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto e pertanto chiede: per i BFP n. 102 e n. 277, per i primi vent'anni, il rendimento della serie "Q", e per il periodo dal 21° al 30° anno il rendimento indicato per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno.

Con riferimento al BFP n. 72, chiede per i primi vent'anni il rendimento della serie "P", e per il per il periodo dal 21° al 30° anno il rendimento indicato per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno.

In relazione ai tre buoni fruttiferi oggetto di ricorso, domanda in conclusione l'importo complessivo di € 90.702,34, più € 468,00, per le spese della perizia.

*Il ricorrente chiede: "L'applicazione della tabella retrostante i titoli n. 102 serie Q/P da L. 5.000.000 emesso il 22.12.1988, quale dal 1° al 5° anno il 8%, dal 6° al 10° anno il 9%, dal 11° al 15° anno il 10,50, dal 16° al 20° anno il 12%, mentre dal 21° al 30° anno L.*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno; l'applicazione della tabella retrostante il titolo n. 277 serie Q/P da L. 2.000.000 emesso il 10.05.1989, dal 1° al 5° anno il 8%, dal 6° al 10° anno il 9%, dal 11° al 15° anno il 10,50, dal 16° al 20° anno il 12%, mentre dal 21° al 30° anno L. 710.960 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno; per il buono n.72 serie P/O da L. 5.000.000 emesso il 28.07.1987, dal 1° al 3° anno il 9%, dal 4° al 8° anno il 11%, dal 9° al 15° anno il 13, dal 16° al 20° anno il 15%, mentre dal 21° al 30° anno L. 1.777.400 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno. Il rimborso riconosciuto ai [ricorrenti] per il buono n.72 doveva essere di € 75.722,22, con una differenza notevole da quella calcolata e rimborsata [dall'intermediario] pari a € 42.989,23 ( 75.722,22-€ 32.732,99); per il buono n. 277 alla data 31.10.2019 doveva essere di € 25.330,34 con una differenza da quella calcolata [dall'intermediario] pari ad € 13.697,00 ( 25.330,34-€ 11.363,34); per il buono n.102 alla data del 31.12.2018 doveva essere di € 61.719,45 con una differenza da quella calcolata [dall'intermediario] pari ad € 34.016,11 ( 61.719,45-€ 27.703,34), quindi per un importo complessivo da riconoscere ai sig. [dall'intermediario] pari a € 90.702,34. Pertanto la differenza non riconosciuta [dall'intermediario] per i BFP n. 102, n.277 e n.72 e richiesta dai ricorrenti è pari a € 90.702,34 che deve essere riconosciuto ai [ricorrenti]. Più le spese di perizia effettuate dal dott. (...) come da proforma di fattura per l'importo di € 468,00.

L'intermediario fa presente anzitutto che i buoni appartengono alla serie "Q", istituita con D.M. del 13.06.1986.

Tali buoni sono stati emessi su moduli cartacei della precedente serie "P", come consentito dal decreto stesso, aggiornati con l'indicazione "Q/P" (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. ha stabilito i nuovi tassi di interessi applicabili, prevedendo per i primi vent'anni (suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente) un interesse composto; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice "esattamente" quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge inoltre che l'art. 5 ha previsto l'apposizione di un timbro contenente soltanto l'indicazione dei nuovi tassi e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, in quanto quest'ultimo rimaneva rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto.

Secondo l'intermediario, quindi, il sottoscrittore avrebbe dovuto - e, comunque, potuto - conoscere la disciplina dettata dal D.M. 13.06.1986 e pubblicata in G.U., come chiarito dalla giurisprudenza di merito e confermato dalla sentenza n. 3963/2019 delle SS.UU., non potendo quindi ritenersi formato alcun legittimo affidamento.

Inoltre, afferma che sarebbe "irragionevole" ritenere che il timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione di quanto stabilito per il periodo dal 21° al 30° anno.

Evidenzia che le decisioni nn. 5673/13 e 5676/13 del Collegio di Coordinamento richiamate dai Collegi territoriali non sono conferenti, in quanto emesse in relazione a buoni a termine. Contesta anche il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa all'erronea emissione di un buono di una serie non più sottoscrivibile.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Catania, ordd. del 30.11.2017 e del 28.05.2018, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017); richiama altresì la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, che avrebbero fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.

Da ultimo, la resistente afferma che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta anche dal MEF in una nota del 15.02.2018, che riporta.

L'intermediario chiede: *“contrariis rejectis, rigetti il ricorso proposto dalla Ricorrente, [...] in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato”*.

In sede di repliche il ricorrente contesta in fatto e diritto quanto dedotto dall'intermediario nelle controdeduzioni.

Richiama in particolare a sostegno delle proprie ragioni la decisione n. 6142/20 del Collegio di coordinamento e la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 438/2020.

Precisa che per i titoli n.102 e n.277 la modifica dei tassi d'interesse riguarda solo i primi venti anni di rendimento del titolo.

Riguardo il buono fruttifero n. 72, fa presente che l'intermediario ha apposto il timbro di modifica della serie P/O sul fronte e retro, ma non quello della serie Q/P, e quindi non ha rispettato le disposizioni del D.M. 13/06/1986.

Si riporta, dunque, integralmente al ricorso presentato presso codesto ABF, chiedendone l'integrale accoglimento.

## DIRITTO

Con riferimento ai BFP nn. 102 e 277, la controversia in esame concerne in primo luogo l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di buoni postali sottoscritti dal ricorrente, emessi dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti alla serie “Q/P”. In particolare, il ricorrente ritiene di avere diritto dal 1° al 20° anno ai rendimenti previsti per i buoni della serie Q (come da tabella apposta sul retro) e, con riferimento all'ultimo decennio, alla liquidazione sulla base dell'importo fisso bimestrale stampigliato sul retro dei titoli.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”*

Sul fronte riportano entrambi la serie “O” sbarrata e due timbri, che indicano uno la serie “P” e l'altro la serie “Q/P”.

Sul retro, la tabella stampata presenta i tassi di rendimento della serie O; inoltre, vi sono due timbri: in particolare, uno riporta i tassi di rendimento della serie P/O, mentre l'altro timbro riporta i tassi di rendimento della serie Q/P.

Si precisa che quest'ultimo timbro, in entrambi i buoni fruttiferi, appare scarsamente leggibile (sul punto, cfr. Collegio di Milano, dec. 20894/18); in ogni caso l'apposizione della stampigliatura con i nuovi tassi di interesse per i primi 20 anni è confermata dallo stesso ricorrente e, d'altra parte, l'assenza nel timbro di riferimenti all'ultimo decennio appare confermata dallo stesso intermediario.

L'intermediario ha utilizzato quindi il modulo cartaceo della precedente serie O per l'emissione dei buoni della successiva serie Q; tuttavia, il timbro Q/P apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Si osserva che l'orientamento maggioritario dei Collegi ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142/20, ha avallato, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che



l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo.

In tale situazione, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento dei sottoscrittori dei buoni imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dai titoli, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979) quanto dall'Arbitro (v. ad es., tra le più recenti, Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017 e Collegio Torino nn. 2571/2018 e 10705/2017), e che pertanto il ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei buoni, il rendimento indicato sul retro di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P".

Con riferimento al BFP n. 72, oggetto del ricorso è altresì l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso, per il periodo compreso dal 1° al 30° anno, di un buono emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986.

Si evidenzia che sul retro del buono in questione la tabella stampata presenta i tassi di rendimento della serie O; inoltre, vi è un timbro che riporta i tassi di rendimento della serie P/O.

L'intermediario ha applicato il D.M. del Tesoro 16 giugno 1984, che prevedeva all'art. 5 che "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi".

Di contro non sembrerebbe esservi evidenza dell'applicazione del successivo D. M. del Tesoro 13 giugno 1986, che ha previsto - parimenti all'art. 5 - che: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Riguardo a fattispecie simili, l'orientamento dei Collegi è nel senso di riconoscere la legittimità della modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. del Ministero del Tesoro del 13/06/1986, purché risultino apposti, sia sul fronte che sul retro, le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, anche se rilasciati dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione.

Ciò premesso, si evidenzia che, qualora manchi un'indicazione specifica del differente rendimento del titolo o l'eventuale timbro presente sul buono risulti di scarsa leggibilità, i Collegi ABF hanno affermato la prevalenza delle condizioni di rimborso indicate sul retro dei titoli – nel caso di specie i rendimenti della serie P/O per i primi vent'anni – a tutela dell'affidamento dei sottoscrittori.

Tale orientamento è stato recentemente confermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 6142 del 3/4/2020, seppur limitatamente al rendimento relativo al periodo dal 21° anno al 30° anno.

L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie O per l'emissione dei buoni della successiva serie Q (in emissione dall'1/7/86). Tuttavia, il timbro apposto sul buono è relativo alla serie P (che riporta i rendimenti sino al 20° anno), mentre non sembra presente un timbro della serie Q; anche sul fronte del buono non sembrano apposti timbri della serie Q.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

E, quindi, come più volte affermato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 5675/13) e dai Collegi territoriali, qualora manchi un'indicazione specifica del differente rendimento del titolo, prevalgono le condizioni di rimborso indicate sul retro dei titoli, a tutela dell'affidamento dei sottoscrittori; tanto, in ossequio anche a quanto affermato dalle Sezioni Unite nel senso che la *promissio* ingenera un affidamento che merita tutela se non altro con riferimento agli elementi essenziali del contratto su cui si forma il consenso del contraente privato (nello stesso senso Coll. Bari, dec. n. 8972/2019).

Pertanto il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, come richiesto all'Arbitro, per il primo ventennio le condizioni della serie P/O e, per il terzo decennio, il rendimento indicato sul retro dei buoni fruttiferi postali in questione, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P".

### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso dei buoni fruttiferi postali nn. 102 e 277, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi. Dispone altresì che provveda al rimborso del buono n. 72 applicando per il primo ventennio le condizioni della serie P/O nonché, relativamente al terzo decennio, le condizioni originariamente risultanti dal titolo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS